

DECRETO DIRETTORIALE 16 novembre 2000 e successive modifiche e integrazioni

Approvazione del regolamento di gioco

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Visto il [decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29](#), che istituisce il gioco del «Bingo»;

Visto, in particolare, l'articolo [4, comma 3](#), del predetto [decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29](#), che rinvia ad un decreto del Ministero delle finanze l'approvazione della disciplina relativa alle modalità e agli elementi del gioco, alla stampa, alla distribuzione, alla vendita e all'uso delle cartelle, alle apparecchiature per l'estrazione delle palline, alle caratteristiche e all'uso delle palline, al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco;

Visti gli articoli [3](#) e [16](#) del [decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Vista la direttiva 12 settembre 2000 del Ministro delle finanze, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del «Bingo» è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Considerato che, in attuazione della predetta direttiva e delle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 3, del menzionato [decreto ministeriale n. 29 del 2000](#), occorre provvedere alla emanazione delle regole tecniche del gioco «Bingo»;

Decreta:

Art. 1.

Ambito e finalità

Il presente decreto disciplina le modalità di esecuzione del gioco del «Bingo» istituito con [decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29](#), al fine di assicurarne la corretta gestione.

Art. 2.

Elementi del gioco

1. Gli elementi del «Bingo» sono:

- a) le cartelle;
- b) le apparecchiature per l'estrazione delle palline;
- c) le palline.

Art. 3.

Cartelle

1. Le cartelle sono realizzate in un materiale cartaceo che consenta ai giocatori di segnare i numeri riportati.
2. Ogni cartella è valida per una sola partita e reca ben visibili la serie, il numero di identificazione, il numero di cartelle che compongono ciascuna serie ed il prezzo di vendita.
3. Le cartelle sono stampate a cura dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco e sono rese disponibili attraverso le proprie strutture periferiche.

Art. 4.

Prezzo di vendita delle cartelle e penalità

1. I prezzi di vendita delle cartelle sono fissati in euro 0,50, in euro 1,00, in euro 1,50 ed in euro 3,00 per ciascuna cartella. Le cartelle con prezzo di vendita pari a euro 0,50 sono stampate su fogli contenenti sei cartelle, recanti ciascuna gli elementi di cui all'articolo 3, comma 2, e sono vendibili esclusivamente a fogli interi. Gli stessi quindi non possono essere separati al fine di vendere le cartelle singolarmente oppure al fine di consentire il gioco a più giocatori. Nel caso di separazione i premi eventualmente conseguiti non sono pagabili.

È fissato in euro 2,00 il prezzo di vendita del foglio contenente tre cartelle recanti ciascuna gli elementi di cui all'articolo 3, comma 2, vendibili esclusivamente a fogli interi. Gli stessi quindi non possono essere separati al fine di vendere le cartelle singolarmente oppure al fine di consentire il gioco a più giocatori. Nel caso di separazione i premi eventualmente conseguiti non sono pagabili.

2. Il prelievo erariale e il compenso di cui all'art. 7 del decreto 31 gennaio 2000, n. 29, sono versati, al momento del prelevamento delle cartelle da parte del concessionario.

Art. 5.

Modalità di vendita delle cartelle

1. La vendita delle cartelle può essere effettuata solo all'interno della sala di gioco.
2. Le cartelle, distintamente per tipologia di partita, sono vendute in rigorosa rispettiva sequenza, secondo la serie ed il numero di identificazione in esse riportati. La loro vendita, in ogni partita, inizia dal numero uno di ogni serie o dal numero seguente a quello venduto per ultimo nella partita precedente, anche se in giorno diverso.
3. Se il numero di cartelle della serie messa in vendita è insufficiente a soddisfare la domanda dei giocatori, sono vendute le cartelle di una nuova serie purché:
 - a) la vendita della seconda serie inizi dal numero uno della stessa;
 - b) il valore facciale della nuova serie sia identico a quello della serie precedente;
 - c) le cartelle della nuova serie siano vendute fino ad un numero complessivo pari a quello delle cartelle della prima serie già vendute, in modo che, in nessun caso, siano vendute nella stessa partita due cartelle riportanti gli stessi numeri di identificazione.

4. Le cartelle devono essere pagate dai giocatori in contanti al momento della loro consegna. È vietata qualsiasi forma di credito ai giocatori.

5. Con la consegna delle cartelle i giocatori acquisiscono il diritto di giocare la relativa partita e, se vincitori, di ricevere il pagamento dei premi. La cartella costituisce l'unico titolo valido per reclamare il premio.

6. La pubblicità delle cartelle vincenti viene effettuata attraverso un sistema di schermi o pannelli elettronici, contemporaneamente alla lettura della cartella originale da parte del concessionario e all'evidenziazione dei numeri sugli schermi.

7. Le cartelle vendute sono valide solo per la partita cui si riferiscono. Le cartelle oggetto di contestazione sono ritirate dal concessionario ed allegate al verbale della partita con le relative annotazioni.

Art. 6.

Apparecchiature per l'estrazione delle palline

1. Le apparecchiature da utilizzare per l'estrazione devono essere dotate di adeguate tecnologie atte a garantire l'assoluta casualità e la trasparenza delle operazioni di estrazione.

2. Le apparecchiature, che devono essere corrispondenti alle specifiche tecniche indicate nell'apposito decreto direttoriale, devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione che provvede, altresì, con verifiche e controlli anche a campione e in un qualsiasi momento, ad accertare il mantenimento dei requisiti.

3. L'estrazione di ogni pallina è riprodotta, a mezzo di specifico impianto televisivo a circuito chiuso, sui vari monitor distribuiti nella sala in quantità sufficiente ad assicurare la perfetta visibilità a tutti i giocatori presenti.

4. Nella sala sono installati in posizione ben visibile ai giocatori schermi o pannelli luminosi in numero adeguato a consentire ai giocatori stessi una chiara visione dello svolgimento del gioco da qualsiasi punto della sala riportanti le sotto indicate informazioni relative alla partita:

a) premio della cinquina;

b) premio del bingo;

c) premio del superbingo;

d) premio del bingo bronzo;

e) premio del bingo argento;

f) premio del bingo oro;

g) premio del bingo one;

h) premio del bingo one extra;

i) premio del bingo happy;

j) numero delle cartelle vendute;

k) prezzo delle cartelle;

l) numero di serie delle cartelle vendute;

m) primo ed ultimo numero di sequenza delle cartelle (l'indicazione di tali numeri è reso possibile per due serie);

n) tre ultimi numeri estratti;

o) numero sequenziale di pallina estratta

5. La sala è dotata di un sistema di amplificazione che garantisce l'ascolto dello svolgimento della partita da parte dei giocatori.

Art.7.

Palline

1. Le palline di ciascuna serie, numerate da uno a novanta, da utilizzare nelle estrazioni, devono essere uguali nelle dimensioni e nel peso e recare in maniera ben visibile ed univocamente leggibile l'indicazione del numero riportato. Ciascuna serie di palline deve di conseguenza essere idoneamente certificata dal produttore come rispondente alle specifiche tecniche richieste. Ogni confezione contenente la serie completa delle palline deve essere chiusa con apposito sigillo dell'Amministrazione.

2. All'inizio e alla fine di ogni giornata, le palline sono contate dal concessionario, in presenza del pubblico, per verificarne la numerazione da uno a novanta e il loro perfetto stato. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può presenziare a tali operazioni e in qualsiasi momento effettuare tutte le verifiche ritenute opportune.

3. Ogni irregolarità relativa alle palline o alle apparecchiature destinate all'estrazione, dà luogo alla sospensione della partita.

4. Verificata la natura della irregolarità il concessionario provvede ad annunciare la continuazione o la fine della partita sospesa. In quest'ultimo caso il concessionario provvede a rimborsare immediatamente ai giocatori le cartelle. Della sospensione e del rimborso viene dato atto nel verbale della partita. Restano in ogni caso impregiudicate le eventuali cinque già dichiarate prima della sospensione.

5. La serie completa di palline deve essere sostituita dal concessionario ogni 5000 partite o, prima di tale limite, nel caso in cui una o più palline non siano in perfette condizioni, o nel caso di anomalie durante il gioco. La sostituzione della serie di palline, previa pubblica verifica della integrità dei sigilli della nuova serie, è annotata a verbale.

6. Ogni serie di palline sostituita è conservata con cura dal concessionario in apposito involucro sigillato e firmato e rimane a disposizione per eventuali controlli per un periodo non inferiore a dieci mesi dal momento in cui sono state sostituite, tranne quelle da conservare, a seguito di reclami da parte dei giocatori, fino alla loro definizione.

Art. 8.

Norme generali sullo svolgimento del gioco

1. Il concessionario deve assicurare la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno.
2. All'inizio di ogni giornata il concessionario, dopo aver verificato il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature, procede all'introduzione delle palline e alla loro completa estrazione di prova.
3. Le operazioni di cui al comma 2 avvengono in pubblico.
4. Il concessionario stabilisce l'ora esatta in cui inizia e termina la sessione giornaliera di gioco. L'ultima partita viene espressamente annunciata ai giocatori. L'intervallo tra il termine di una partita e l'inizio della successiva è di almeno 3 minuti.
5. Prima di dare inizio alla vendita delle cartelle, sono annunciati la serie o le serie messe in vendita, il numero delle cartelle e il valore facciale delle stesse.
6. Ultimata la vendita delle cartelle il concessionario, per consentire ai giocatori di verificare che le cartelle acquistate appartengano ai numeri della o delle serie annunciate e valide per quella partita, rende noto:
 - a) il totale delle cartelle vendute della serie o delle serie, utilizzando la seguente formula: «Cartelle vendute numero ..., della serie ... dal numero ... al numero»;
 - b) l'ammontare distinto dei premi.
7. Tali informazioni sono contestualmente evidenziate sugli schermi e sui pannelli luminosi presenti nella sala.
8. Effettuate tali operazioni, deve essere annunciato l'inizio della partita e immediatamente dopo si dà avvio all'estrazione delle palline.
9. Durante l'estrazione non è permessa l'entrata di nuovi giocatori o visitatori nella sala da gioco, né la vendita di ulteriori cartelle.
10. Ciascun numero estratto viene annunciato per mezzo degli altoparlanti e mostrato sui monitor, sugli schermi e pannelli della sala.
11. Il gioco è interrotto appena uno o più giocatori presenti in sala annunciano a voce alta la realizzazione della cinquina o del «Bingo».
12. Colui che reclama la vincita comunica al concessionario, che procede alla verifica, il numero della cartella vincente. Tale operazione è ripetuta per tutte le cartelle che si assumono vincenti.
13. Se dalla verifica effettuata non risulta confermata la vincita a seguito di inesattezze dei numeri segnati rispetto a quelli estratti o per altri motivi, il gioco viene ripreso fino all'individuazione del vincitore o dei vincitori della cinquina o del «Bingo».
14. Una volta verificata, con esito positivo, la sussistenza della vincita, il concessionario è tenuto a chiedere se ci sono altre cartelle vincenti, prima di dare l'annuncio ufficiale delle vincite e l'ordine

di riprendere la partita (cinquina) o di dichiararla ultimata (Bingo) mediante l'annuncio: «La partita è finita». Quando il concessionario ha dato l'ordine di riprendere la partita non è più possibile reclamare la cinquina; quando lo stesso ha dichiarato ultimata la partita non è più possibile reclamare il «Bingo».

15. Il concessionario non può rendere nota l'esistenza di cartelle vincenti prima che il giocatore abbia dichiarato la vincita.

Art. 9.

Premi

1. In ogni partita i premi sono la «cinquina» e il «bingo» e sono assegnati ai giocatori che realizzano le combinazioni vincenti di cui all'articolo [4, comma 2](#), del [decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29](#).

2. Il premio «bingo» si articola nelle categorie:

- a) «bingo»;
- b) «superbingo»;
- c) «bingo oro»;
- d) «bingo argento»;
- e) «bingo bronzo»;
- f) «bingo one»;
- g) «bingo one extra»;
- h) «bingo happy».

3. Il premio «superbingo» è assegnato in ogni partita, in aggiunta al premio «bingo», al giocatore che ha realizzato il bingo con un numero di palline estratte eguale o inferiore a 38.

4. I premi «bingo oro», «bingo argento», «bingo bronzo» sono assegnati, nelle partite speciali effettuate dal concessionario previo annuncio in sala, in aggiunta al premio «bingo» al giocatore che ha realizzato il bingo entro il numero di palline estratte compreso tra:

- a) 39 e 43 per il «bingo oro»;
- b) 44 e 46 per il «bingo argento»;
- c) 47 e 54 per il «bingo bronzo»; il concessionario ha facoltà di modificare il numero massimo di palline estratte da 51 a 57.

5. Il concessionario comunica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei dieci giorni precedenti l'inizio del mese, il numero-soglia di cui al comma 4, lettera c); tale numero soglia ha validità per tutta la durata del mese stesso. In caso di omessa comunicazione si intende confermato il numero soglia eventualmente comunicato nel mese precedente.

6. Il premio «bingo one» è assegnato, in aggiunta al premio «bingo», nella partita successiva a quella in cui il fondo di cui al comma 15, lettera e), ha raggiunto l'importo stabilito dal concessionario, con le modalità di cui al comma 12 e nei limiti previsti dal comma 13, al giocatore che ha realizzato il «bingo» con un numero di palline estratte eguale o inferiore al numero-soglia 46. Qualora in tale partita non si realizza il «bingo» con un numero di palline estratte eguale o inferiore a 46, il premio «bingo one» è assegnato nella partita o nelle partite immediatamente successive al giocatore che realizza il «bingo» con un numero di palline estratte eguale o inferiore al numero-soglia 46 incrementato di una unità in ciascuna delle partite immediatamente successive.

7. Qualora il fondo di cui al comma 15, lettera e), abbia raggiunto l'importo stabilito dal concessionario, con le modalità di cui al comma 12 e nei limiti previsti dal comma 13, il concessionario ha facoltà di assegnare il premio «bingo one» nell'ultima partita della sessione di gioco, in aggiunta al premio bingo realizzato con qualsiasi numero di palline estratte.

8. Il concessionario ha facoltà di assegnare il premio «bingo one extra» in aggiunta al premio di cui al comma 6 al giocatore che ha realizzato il «bingo one» nelle prime quattro partite effettuate per l'attribuzione del «bingo one». Nel caso in cui si scelga di assegnare il premio «bingo one extra», tale premio ed il premio «bingo one» potranno essere assegnati nella partita successiva a quella in cui il fondo di cui al comma 15, lettera e), abbia raggiunto il doppio dell'importo stabilito dal concessionario con le modalità di cui al comma 12.

9. Il concessionario ha facoltà di assegnare il premio «bingo happy» in aggiunta al premio «bingo» nella partita avente inizio immediatamente dopo l'orario indicato dal concessionario stesso. Tale orario deve coincidere con l'inizio di un'ora. Il concessionario ha facoltà di assegnare il premio in uno o più giorni della settimana indicati preventivamente. L'importo del premio è pari al fondo di cui al comma 15, lettera d) che potrà essere costituito attraverso la corrispondente riduzione della percentuale di montepremi da attribuirsi al premio del bingo di cui al comma 15 lettera b) o della percentuale di montepremi da attribuirsi al fondo per l'erogazione dei premi di cui al comma 15 lettera c). L'importo del premio non può assumere un valore superiore ad euro 4.000.

10. Il concessionario comunica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei dieci giorni precedenti l'inizio del mese, l'esercizio della facoltà di assegnare i premi di cui ai commi 7, 8 e 9. Per il premio di cui al comma 9 comunica altresì i giorni e l'orario scelto per l'effettuazione della partita, l'eventuale non assegnazione nel caso in cui nell'orario scelto per la partita si effettuino partite in cui può essere assegnato il premio «bingo one», la percentuale destinata al relativo fondo indicando la corrispondente riduzione della percentuale di montepremi da attribuirsi al premio del bingo di cui al comma 15, lettera b) o della percentuale di montepremi da attribuirsi al fondo per l'erogazione dei premi di cui al comma 15, lettera c). Le scelte di assegnare i premi di cui ai commi 7, 8 e 9 hanno validità per tutta la durata del mese stesso. In caso di omessa comunicazione si intendono confermate le scelte effettuate per il mese precedente.

11. Nelle partite effettuate per l'assegnazione dei premi di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 non sono attribuibili i premi di cui al comma 4. Il concessionario, qualora nell'orario scelto per la partita in cui assegnare il premio «bingo happy», si effettui una partita in cui può essere assegnato il premio «bingo one», può esercitare la facoltà di non assegnare il premio «bingo happy». In tal caso il premio «bingo happy» verrà assegnato nel giorno successivo indicato dal concessionario ai sensi del comma 9.

12. Il concessionario comunica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei dieci giorni precedenti l'inizio del mese, l'importo di cui al comma 13, che ha validità per tutta la durata del mese stesso. Tale importo potrà essere differenziato per i giorni feriali e festivi/prefestivi a carattere nazionale. In caso di omessa comunicazione, si intende confermata la validità degli importi del mese precedente.

13. L'importo del premio «bingo one», di cui al comma 6, può assumere un valore, multiplo intero di cinquanta, compreso tra € 50 ed € 4.000.

14. L'importo del premio «bingo one extra», di cui al comma 8, è dello stesso valore attribuito al premio di cui al comma 6 e verrà attribuito nella misura del 100 per cento al giocatore che realizza il «bingo one» nella prima o seconda partita effettuata per l'attribuzione del «bingo one», nella misura del 50 per cento al giocatore che realizza il «bingo one» nella terza o quarta partita effettuata per l'attribuzione del «bingo one».

15. La somma da ripartire a titolo di montepremi è costituita da almeno il 70 per cento dell'importo della relativa vendita delle cartelle con l'attribuzione:

a) del 7 per cento alla «cinquina»;

b) del 53 per cento al «bingo»; tale percentuale è ridotta al 52 per cento o al 51 per cento qualora il concessionario eserciti la facoltà di assegnazione del premio «bingo happy», di cui al comma 9;

c) del 6 per cento al fondo per l'erogazione dei premi di cui ai commi 3 e 4; tale percentuale è ridotta al 5 per cento o al 4 per cento qualora il concessionario eserciti la facoltà di assegnazione del premio «bingo happy», di cui al comma 9;

d) dell'1 per cento o del 2 per cento, da stabilirsi a scelta del concessionario, al fondo per l'erogazione del premio «bingo happy», di cui al comma 9; tale fondo potrà essere costituito attraverso la corrispondente riduzione della percentuale di montepremi da attribuirsi al premio del bingo di cui alla lettera b) o della percentuale di montepremi da attribuirsi al fondo di cui alla lettera c);

e) del 4 per cento al fondo per l'erogazione dei premi «bingo one» e «bingo one extra», di cui ai commi 6 e 8.

Gli importi eccedenti il 70 per cento dell'importo della relativa vendita delle cartelle, che potranno essere destinati a montepremi, saranno attribuiti a scelta del concessionario ai fondi di cui alle lettere c) e/o e).

Le percentuali variabili e la percentuale eccedente il 70 per cento dell'importo della relativa vendita delle cartelle dovranno obbligatoriamente essere comunicate nei dieci giorni precedenti l'inizio del mese, ed avranno validità per tutto il mese successivo. In caso di omessa comunicazione, si intende confermata la validità delle percentuali del mese precedente.

16. Il fondo di cui al comma 15, lettera e), è distribuito nella misura stabilita dal concessionario da comprendersi tra i seguenti importi:

a) 40, 45, 50, 55, 60 per cento al «superbingo»;

b) 0, 5, 10, 15, 20 per cento al «bingo oro»;

c) 0, 5, 10, 15, 20 per cento al «bingo argento»;

d) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 per cento al «bingo bronzo».

Nel caso in cui il concessionario esercitasse la facoltà di non attribuire i premi «bingo oro» e/o «bingo argento», assegnando quindi agli stessi una quota del fondo pari allo 0 per cento, il premio

inferiore verrà assegnato al giocatore che ha realizzato il «bingo» entro il numero di palline estratte compreso tra il più basso del premio non attribuito e il più alto del premio attribuito.

17. Il concessionario, qualora stabilisca per i premi «bingo oro» e/o «bingo argento» un importo superiore allo 0 per cento, deve stabilire per il «bingo oro» un importo maggiore del «bingo argento» e «bingo bronzo» e per il «bingo argento» un importo maggiore del «bingo bronzo».

18. Il concessionario comunica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei dieci giorni precedenti l'inizio del mese, gli importi di cui al comma 16 che hanno validità per tutta la durata del mese stesso. In caso di omessa comunicazione, si intende confermata la validità degli importi del mese precedente.

19. Il concessionario ha l'obbligo di affiggere all'ingresso della sala e in sala, in modo visibile al pubblico, un prospetto riepilogativo del palinsesto mensile contenente i dati relativi:

a) alla percentuale del premio «bingo»;

b) alle percentuali del fondo rispettivamente assegnate ai premi «superbingo», «bingo oro», «bingo argento» e «bingo bronzo»;

c) alla pallina soglia adottata per il premio «bingo bronzo»;

d) all'importo del premio «bingo one»;

e) all'assegnazione del premio «bingo one» nell'ultima partita della sessione di gioco;

f) all'assegnazione del premio «bingo one extra»;

g) all'assegnazione del premio «bingo happy» con l'indicazione della percentuale di montepremi attribuita, dei giorni e dell'orario di effettuazione delle partite dedicate;

h) all'assegnazione o non assegnazione del premio «bingo happy» nel caso in cui nell'orario prescelto si effettuino partite in cui è prevista l'assegnazione del premio «bingo one».

20. Il concessionario provvede ad effettuare il pagamento immediato dei premi all'interno della sala.

21. I premi sono pagati in contanti se di valore inferiore ad euro 1.000; il pagamento in contanti può essere sostituito, con pagamento in assegno, a richiesta del giocatore nel caso di vincite superiori a euro 500. Sono vietati premi di differente natura. Se il valore dei premi è pari o superiore ad euro 1.000, il pagamento deve essere effettuato seguendo le modalità previste dall'art. 49 del [decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

22. I premi sono pagati alla fine di ogni partita previa opportuna verifica e su consegna delle relative cartelle. I premi non pagati ai giocatori per irregolarità delle cartelle sono versati dal concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le cartelle vincenti sono annullate ed allegate al verbale.

23. Qualora si verificano, nella stessa partita, più vincite della stessa tipologia, i premi sono distribuiti in parti uguali. La vincita dei premi «superbingo», «bingo oro», «bingo argento», «bingo bronzo», «bingo one», viene assegnata solo se reclamata a voce alta entro il numero-soglia di estrazione stabilito dai commi 4 e 6.

24. Le cartelle vincenti sono conservate, insieme al verbale, per un periodo di dieci mesi e possono essere distrutte una volta trascorso detto periodo, tranne quelle da conservare a seguito di contestazioni formali da parte di giocatori, fino alla definizione delle stesse.

Art. 10.

Rimborsi

1. Se prima o durante una partita si riscontrano guasti o avarie nelle apparecchiature la partita è immediatamente sospesa. Se i guasti non possono essere risolti in un breve periodo di tempo il concessionario provvede a rimborsare ai giocatori l'intero importo delle cartelle.

2. Il ritiro del giocatore durante la partita non dà luogo a rimborso dell'importo delle cartelle acquistate.

Art. 11.

Strumenti informatici.

1. Il concessionario utilizza strumenti informatici in grado di garantire sia il collegamento, via rete trasmissione dati, con il sistema di controllo centralizzato, sia la trasmissione dei dati relativi alle attività di gioco secondo le modalità ed i tracciati record conformi alle specifiche tecniche stabilite con apposito decreto.

2. Il concessionario, previa autorizzazione dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, può mettere a disposizione dei giocatori sistemi informatici per raccogliere nella sala i dati della partita.

Art.12.

Sala da gioco.

1. La sala da gioco deve assicurare almeno 300 posti a sedere ed avere una superficie minima determinata moltiplicando il parametro di 1,5 mq per il numero delle postazioni di gioco. La sala dovrà inoltre essere dotata di adeguati uffici e servizi ricettivi per una superficie di almeno 150 mq. Le sale devono avere tutte le caratteristiche di sicurezza, agibilità ed accesso, anche per soggetti portatori di handicap, previste dalle norme vigenti. Tali requisiti dovranno essere opportunamente certificati.

La sala potrà essere integrata con altre sale attigue che assicurino ciascuna le condizioni minime predette, alle quali si dovrà accedere solo dalla sala principale e dopo l'esaurimento dei posti di quest'ultima.

Tutti i percorsi di accesso alle sale dovranno essere tali da garantire il normale funzionamento del gioco e la migliore circolazione del personale.

Nelle sale attigue dovrà essere sempre assicurata la massima visibilità delle fasi del gioco mediante strumenti informatici e multimediali collegati, in unico circuito, a quelli della sala dove avviene l'estrazione.

2. Il concessionario deve essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#).

3. È consentito nell'ambiente dedicato al gioco l'esercizio dell'attività di piccola ristorazione e di somministrazione di bevande, qualora il concessionario sia munito della relativa licenza comunale. L'eventuale attività promozionale all'interno della sala non può comunque comportare: *a)* l'attribuzione, diretta o indiretta, di premi diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 9; *b)* l'alterazione delle modalità di gioco stabilite dal presente decreto.

Art.13.

Personale di sala

1. Tutto il personale che presta servizio nella sala «Bingo» per lo svolgimento del gioco deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere maggiorenne;

b) non aver subito alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, né misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla [legge 19 marzo 1990, n. 55](#).

2. Il concessionario ed il personale addetto alla sala del «Bingo» non può in nessun caso partecipare al gioco né concedere prestiti ai giocatori.

Art.14.

Ammissione dei giocatori.

1. L'ingresso e la permanenza nella sala «Bingo» sono vietati:

a) ai minori non accompagnati;

b) alle persone in evidente stato d'ebbrezza o d'intossicazione da droghe o farmaci, o in uno stato che ragionevolmente faccia pensare che possano essere causa di disturbo dell'ordine, della tranquillità o del normale svolgimento del gioco. Allo stesso modo possono essere invitati ad abbandonare la sala le persone che procurino turbativa o commettano irregolarità durante il normale svolgimento delle partite. Tali allontanamenti vengono riportati nel verbale della partita;

c) alle persone in possesso di armi od altri oggetti ritenuti comunque pericolosi.

2. Il concessionario è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto di cui al comma *1)* anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

Art. 15.

Verbali delle partite di gioco

1. Prima dell'inizio di ciascuna estrazione devono essere riportati nel relativo verbale, anche con l'ausilio di sistemi informatici, i seguenti dati: la data e l'ora esatta di inizio della partita, il numero di ordine della partita, il prezzo di vendita delle cartelle, la quantità di cartelle vendute, la serie e il numero della prima e dell'ultima delle cartelle vendute, l'importo ricavato dalla vendita e l'ammontare dei premi di cui all'art. 9.

2. Al termine di ogni partita vengono, altresì, riportati sul verbale il numero delle palline estratte, la sequenza dei numeri estratti e i dati identificativi delle cartelle vincenti.
3. Nel verbale sono evidenziate, con annotazioni a parte, eventuali contestazioni sorte durante lo svolgimento del gioco e formulate per iscritto dai giocatori, per le quali dovrà essere conservata tutta la documentazione necessaria.
4. Alla fine della giornata nell'ultimo verbale viene riportata l'ora di chiusura del gioco.
5. Al termine di ogni giornata, i concessionari trasmettono all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante l'utilizzo degli strumenti informatici, i dati relativi e completi di tutte le partite giocate.

Art.16.

Poteri di vigilanza dell'Amministrazione finanziaria

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esercita la vigilanza sui concessionari anche attraverso verifiche ed ispezioni nelle sale «Bingo».
2. I concessionari sono tenuti a fornire all'Amministrazione le informazioni e la documentazione richieste ed a consentire ai funzionari incaricati l'accesso alla sala, agli uffici e alle apparecchiature anche al di fuori dell'orario di funzionamento della stessa.

Art.17

Soluzione delle controversie.

1. Le contestazioni insorte in relazione a reclami presentati dal giocatore, possono essere sottoposte, per la loro soluzione, a giudizio di apposita commissione nominata dal Direttore generale dei monopoli di Stato. La contestazione viene annotata il giorno stesso nel verbale di partita, ed il giocatore può inoltrare all'Ispettorato compartimentale competente per territorio reclamo scritto entro il decimo giorno successivo.
2. La commissione decide entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo istruito dal competente Ispettorato compartimentale. La decisione è vincolante ed immediatamente esecutiva.
3. La decisione della commissione può essere impugnata dinanzi all'autorità giudiziaria.
4. La commissione è composta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a quella di consigliere o da un avvocato dello Stato con qualifica equivalente, che la presiede, e da due membri con qualifica non inferiore a dirigente e da un segretario. Per ogni membro e per il segretario è altresì nominato un supplente. Alla commissione è dovuto un gettone di presenza a carico del controllore centralizzato del gioco.

Art.18.

Pubblicità

È fatto obbligo al concessionario di affiggere in sala, in modo visibile al pubblico, copia del presente decreto.

Art.19.

Interconnessione telematica del gioco del bingo.

1. I concessionari possono effettuare il gioco del bingo anche attraverso apposita connessione telematica tra le sale.

1-bis. La connessione telematica tra le sale e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Aams) è realizzata a cura dell'amministrazione stessa. I concessionari sono tenuti ad ottemperare, entro il 15 dicembre 2003, agli adempimenti indicati nell'allegato A); in caso di inadempimento, la concessione è sospesa ai sensi dell'art. 12 della convenzione, con conseguente chiusura della sala fino all'attivazione del collegamento, che deve comunque avvenire entro e non oltre i successivi tre mesi dalla data di adozione del provvedimento di sospensione, pena la revoca della concessione stessa, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *d*.

2. Le tipologie di premi, le modalità di estrazione delle palline, di stampa, vendita e acquisto delle cartelle, di svolgimento del gioco, di pagamento dei premi, di connessione telematica dei dati di gioco, nonché le forme di controllo centralizzato e quant'altro necessario ai fini della definizione delle procedure, saranno disciplinate con successivo decreto.

Allegato A

1. *Fasi operative.*

Le fasi operative necessarie per l'attivazione del collegamento telematico si articolano in:

- a) attrezzaggio dei locali della sala;
- b) installazione degli apparati di rete;
- c) attivazione tecnica del collegamento;
- d) adeguamento del sistema di sala e attivazione funzionale.

2. *Adempimenti del concessionario.*

Il concessionario, preliminarmente all'avvio delle fasi operative, deve individuare un proprio referente, cui affidare la responsabilità ed il coordinamento di tutti gli interventi previsti a carico del concessionario stesso e comunicarne il nominativo ed il recapito telefonico all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Direzione centrale per le concessioni amministrative - Divisione gioco Bingo.

Il concessionario deve effettuare, prima dell'avvio della fase di cui alla lettera *b*), le attività di attrezzaggio dei locali, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche, già comunicate da Aams per il tramite dell'associazione di categoria e delle proprie strutture territoriali.

Il concessionario deve, inoltre, consentire l'accesso nei propri locali per l'esecuzione delle attività previste nelle fasi *b)*, *c)* e *d)* nelle date che saranno comunicate da Aams.

Il concessionario, infine, deve partecipare alla fase di cui alla lettera *d)* prendendo atto di tutte le verifiche di corretto funzionamento eseguite.